



COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA
PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI
BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E
SOGGETTI PRIVATI

APPROVATO con deliberazione n. 36 Consiglio Comunale in data 19.09.2013

MODIFICATO con deliberazione n. 62 Consiglio Comunale in data 28.11.2014

MODIFICATO con deliberazione n. 42 Consiglio Comunale in data 30.11.2015

- **CAPO I**

- **DISPOSIZIONI GENERALI**

- **Art.1 - Principi e finalità**

Con il presente Regolamento il Comune di Sernaglia della Battaglia, in esecuzione dell'art. 12 della Legge n.241/1990 e nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le modalità per l'assegnazione di contributi economici diversi, assicurando equità, imparzialità, massima trasparenza dell'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabiliti dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di benefici economici da parte del Comune.

Sono esclusi dalla disciplina del presente Regolamento i contributi erogati in base a convenzioni per i quali si fa riferimento alla disciplina contenuta nelle convenzioni stesse.

- **CAPO II**

- **CONTRIBUTI VOLTI ALLA PROMOZIONE CIVILE, CULTURALE, SOCIALE, SPORTIVA E DI TEMPO LIBERO DELLA CITTADINANZA**

- **Art. 2 - Soggetti ammessi**

La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi o ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore di:

- Enti Pubblici per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune, delle istituzioni scolastiche che, per la loro intrinseca funzione, necessitano di particolari contributi per la promozione del diritto allo studio;
- Enti privati, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato locali, dotate di personalità giuridica, che esercitano la loro attività a favore della popolazione del Comune;
- Associazioni ed altre forme associative che non abbiano scopo di lucro e perseguano finalità di interesse generale, siano esse dotate o non di personalità giuridica, esclusi i partiti politici e le organizzazioni sindacali.

In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta al fine di sostenere specifiche iniziative con finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere, colpite da calamità o altri eventi eccezionali, oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità locale.

- **Art. 3 - Settori di intervento**

I settori per i quali l'Amministrazione Comunale può assegnare contributi economici, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti:

- culturale, educativo, artistico;

- promozione economico-produttiva e turistica;
- ricreativo, sportivo e tempo libero;
- sociale e umanitario;
- tutela ambientale, beni artistici e tradizionali.

- **Art. 4 - Tipo di contributo-e controllo da parte del Comune**

Per l'ottenimento dei contributi economici i soggetti ammissibili devono esercitare preferibilmente attività in ambito comunale e non in contrasto con i programmi dell'Amministrazione Comunale. Il Comune di Sernaglia della Battaglia si fa carico delle espressioni e delle richieste culturali, civili e sociali della comunità mediante

- a) **Erogazione di contributi su specifiche progettualità;**
- b) **Concessione di patrocinio e agevolazioni aggiuntive**

I soggetti che possono farne richiesta sono quelli previsti dall'art. 2, valutati in base ai criteri di cui all'art. 5 del presente regolamento ed iscritti all'Albo Comunale delle Libere Forme associative. La Giunta può concedere contributi anche ad associazioni non iscritte all'Albo delle Libere Forme associative qualora si tratti di iniziative aventi finalità di aiuto e solidarietà o che rivestino una rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità locale.

Non saranno concessi ulteriori contributi per maggiori spese che manifestazioni ed iniziative richiedono né per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli Enti di cui allo stesso art. 2.

Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari o patrocinio, così come non assume responsabilità relative alle gestione degli Enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatta valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitano di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote e, a seguito degli esiti degli accertamenti, deliberare la revoca dei contributi concessi.

La concessione del beneficio è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

- **Art. 5 - Contributi su progettualità**

Il Comune concede esclusivamente contributi **su specifiche progettualità** per:

- a) manifestazioni, mostre, corsi od altre attività volti alla promozione ed alla divulgazione dei valori storici, sociali, civili, letterari, artistici, culturali di particolare rilievo;
- b) attività ricreative che promuovano e valorizzino la vita civile e sociale del paese;
- c) manifestazioni di carattere sportivo atte a promuovere la diffusione dei vari sport in ogni fascia della cittadinanza;
- d) attività promosse dalle associazioni sportive per favorire la pratica sportiva giovanile;
- e) attività organizzate nel territorio comunale non rientranti tra quelle elencate nel presente regolamento ma ritenute dalla Giunta Comunale di interesse generale per la comunità.

- **Art. 6 - Presentazione delle domande e procedura**

Le domande di ammissione ai benefici, redatte secondo lo schema allegato al presente regolamento e sottoscritte dal legale rappresentante debbono essere corredate da:

- a) una dettagliata descrizione delle attività e/o programmi da realizzare, con la relativa previsione di spesa;
- b) dall'indicazione delle risorse finanziarie, ivi compresi gli eventuali introiti derivanti da vendita di biglietti, sponsor, contributi di altre associazioni ecc.;
- c) dichiarazione che l'iniziativa o attività non ha scopo di lucro;
- d) copia del bilancio consuntivo e relativa situazione finanziaria e patrimoniale;
- e) relazione dell'attività svolta nell'anno in corso;
- f) dichiarazione ai fini ritenuta IRES e modalità di pagamento.

Le domande devono essere presentate almeno 30 giorni prima della data di realizzazione della manifestazione e/o progetto e comunque non oltre il 15 novembre di ogni anno.

Il Comune si riserva la facoltà di accogliere domande presentate, per cause eccezionali e straordinarie, oltre i termini stabiliti dal presente regolamento.

La presentazione delle domande non costituisce, di per sé, titolo per ottenere benefici e non vincola in alcun modo il Comune.

Le domande sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente e successivamente valutate, prima del loro inoltro alla Giunta Comunale, da una Commissione Consiliare.

La Giunta Comunale con proprio provvedimento, sentito il parere della Commissione Benefici Economici, stabilisce tenuto conto degli obiettivi programmatici indicati dal Consiglio Comunale, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in Bilancio, l'importo assegnato a soggetti ed iniziative. Determina, inoltre, i soggetti e le iniziative escluse.

La concessione di contributi o benefici economici ad enti od associazioni per manifestazioni, promosse dall'Amministrazione Comunale e organizzate in collaborazione con gli stessi, è deliberata direttamente dalla Giunta Comunale.

- **Art. 7 - Rendicontazione**

I soggetti beneficiari sono tenuti a fornir, entro 30 giorni dallo svolgimento della manifestazione, la dimostrazione delle somme impiegate secondo la destinazione e l'importo indicato nel provvedimento di concessione con la presentazione di fatture o altre note spese in copia conforme all' originale. La liquidazione del contributo concesso avverrà in un'unica soluzione con provvedimento del responsabile del servizio entro due mesi dalla presentazione del rendiconto.

In caso di mancata rendicontazione il responsabile del servizio assegnerà un ulteriore congruo termine per la presentazione della documentazione dopodiché la Giunta provvederà alla revoca del contributo.

- **CAPO III PATROCINIO DEL COMUNE**

- **Art. 8 - Finalità**

Oltre al contributo su specifiche progettualità, il Comune può concedere il patrocinio alle manifestazioni o attività indicate all'art. 3. Il patrocinio rappresenta un riconoscimento simbolico e una forma di apprezzamento del Comune nei confronti di specifiche iniziative che siano ritenute meritevoli.

Il patrocinio può essere richiesto per iniziative senza scopo di lucro di carattere sociale, culturale, scientifico, educativo, sportivo e di interesse pubblico che abbiano rilevanza per il territorio.

Per effetto della concessione del patrocinio il soggetto beneficiario viene autorizzato all'uso dello stemma e del logo comunale con la seguente menzione obbligatoria, sui mezzi con i quali si provvede alla promozione dell'iniziativa: "con il patrocinio del Comune di Sernaglia della Battaglia".

La concessione del patrocinio non comporta automaticamente l'assegnazione dei benefici economici.

- **Art. 9 - Domanda di patrocinio**

La domanda per la concessione del patrocinio deve pervenire all'Amministrazione Comunale con preavviso di almeno 30 giorni e deve contenere le seguenti indicazioni:

- estremi identificativi e fiscali dell'ente, istituzione, associazione o comitato, se non già presentati;
- generalità, residenza, numero di codice fiscale e recapito telefonico e sottoscrizione del presidente o legale rappresentante dell'ente o della associazione o del responsabile della manifestazione, se non già presentati;
- relazione motivata contenente tutte le notizie e gli elementi utili a consentire una completa valutazione della richiesta;
- richiesta delle eventuali agevolazioni previste dal successivo art. 11.

- **Art. 10 - Istruttoria della domanda**

Il responsabile dell'istruttoria verifica la presenza dei requisiti richiesti e le condizioni di ammissibilità e ove fosse necessario può richiedere qualsiasi elemento, informazione o documento integrativo utile all'istruttoria della domanda.

Qualora la documentazione richiesta non pervenga in tempo utile per l'istruttoria della domanda, verrà pronunciata la decadenza e la conseguente archiviazione della relativa pratica.

La concessione del patrocinio viene deliberata dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento.

- **Art. 11 - Agevolazioni aggiuntive**

Con la concessione del patrocinio la Giunta può concedere, compatibilmente con le esigenze di carattere organizzativo e le disponibilità finanziarie dell'Ente, le seguenti agevolazioni aggiuntive, da indicare nella domanda di patrocinio:

1. asporto e lo smaltimento gratuito dei rifiuti prodotti nel corso della manifestazione, fatta eccezione per i rifiuti di natura speciale;
2. uso gratuito di materiali ed attrezzature di proprietà comunale;
3. collaborazione tecnica del personale comunale;
4. concessione di premi di rappresentanza;
5. uso gratuito di impianti e locali sede della manifestazione;
6. contributo compensativo a copertura parziale/totale della tassa dovuta per occupazione area pubblica.

Le agevolazioni di cui sopra qualora siano economicamente quantificabili debbono essere contabilizzate nel registro di cui al successivo art. 12.

Per le agevolazioni di cui ai punti n. 2), 3) e 4) alla domanda dovrà essere allegato anche il piano economico-finanziario della iniziativa o della manifestazione.

Fatta eccezione per le manifestazioni a carattere sportivo, le agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo verranno concesse, di norma, per una sola manifestazione all'anno per ciascun soggetto richiedente.

Per l'applicazione del comma precedente ciascuna associazione individuerà annualmente in via preventiva, entro il mese di febbraio, la manifestazione per la quale chiede le agevolazioni economiche in aggiunta al patrocinio.

Ogni manifestazione non potrà avere una durata superiore a 10 giorni effettivi.

- **Art. 12 - Registro**

A cura dell'Area Amministrativa, con la collaborazione degli altri servizi, viene tenuto un registro contenente l'elenco delle associazioni che hanno richiesto i contributi, l'indicazione dei relativi importi e delle altre agevolazioni eventualmente concesse.

Tale elenco viene aggiornato annualmente.

- CAPO IV- CONTRIBUTI ECONOMICI A CARATTERE SOCIO ASSISTENZIALE E DI SICUREZZA SOCIALE

Art. 13- Finalità

Gli interventi previsti dal presente capo sono volti al superamento di uno stato di disagio socio-economico in cui può trovarsi ciascun cittadino del Comune di Sernaglia della Battaglia.

I suddetti interventi sono attuati allo scopo sia di favorire il miglioramento delle condizioni di vita del destinatario sia per prevenire e contenere situazioni di aggravamento dello stato di bisogno dell'individuo.

Gli interventi di sostegno economico possono avvenire anche in concorso con l'erogazione di altre prestazioni e/o servizi socio-assistenziali, che però verranno tenuti in considerazione sia nel calcolo del minimo vitale stesso come previsto al successivo art. 16, sia nella stesura del progetto globale di assistenza.

Art. 14 -- Destinatari

Sono destinatari degli interventi di carattere economico tutti i cittadini residenti nel Comune di Sernaglia della Battaglia, che si trovino in un particolare stato di bisogno economico e/o sociale, in possesso dei requisiti economico – patrimoniali calcolati al successivo art. 17 (comma 1 punto a).

Nel caso di cittadini stranieri gli stessi potranno accedere ai benefici economici solo se in possesso di una regolare carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno, di validità almeno biennale, rilasciato per uno dei motivi previsti dalla vigente normativa nazionale sull'immigrazione.

Prioritariamente possono fruire dell'assistenza economica i cittadini che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- anziani ultrasessantacinquenni;
- persone con invalidità civile riconosciuta superiore al 46% o con la sola pensione (o assegno) di invalidità;
- nuclei monogenitoriali con figli minori a carico nel periodo successivo alla separazione/ vedovanza/ allontanamento cautelativo dalla famiglia e/o abbandono del coniuge, in assenza di rete parentale di sostegno;
- nuclei familiari in cui l'unico componente occupato perda il lavoro a causa di fallimento della ditta, messa in mobilità, cassa integrazione, sopravvenuta grave malattia che sia causa di licenziamento o di riduzione dello stipendio;
- soggetti affetti da patologie di dipendenza in presenza di un progetto riabilitativo concordato con i servizi competenti;
- persone con modalità di vita marginali o a rischio di marginalità in presenza di un progetto di reinserimento e/o di contenimento sociale;
- soggetti già in carico al servizio sociale in presenza di un progetto di autonomia personale.

Art. 15 – Individuazione degli interventi di carattere economico

Fatte comunque salve le previsioni di legge in materia, l'assistenza economica a favore degli aventi diritto, in relazione alla gravità del bisogno, agli scopi che con l'intervento si prefiggono e alle persone, si concretizza in un' assistenza economica straordinaria.

L'assistenza economica straordinaria è un intervento una tantum rivolto a nuclei familiari o persone sole che si trovano a dover fronteggiare un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito e il menage familiare, in quanto spese eccezionali non prevedibili, ma improcrastinabili. Nello specifico il contributo potrà essere erogato a supporto delle spese riguardanti:

- spese per locazione dell'abitazione principale e spese condominiali e di riscaldamento di importo elevato, qualora non erogabili da altri enti;
- bollette per utenze domestiche (acqua, luce, gas, rifiuti);
- lavori di manutenzione in alloggi per anziani e/o inabili;
- spese per funerali di persone prive di soggetti civilmente obbligati agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile;
- rimborso parziale (massimo 70%) per farmaci ritenuti essenziali e non rimborsabili dal SSN (dovrà essere allegato certificato medico recente che ne attesti l'assoluta necessità e la non sostituibilità);
- spese per l'istruzione di figli minori in età scolare d'importo elevato, qualora non erogabili da altri enti.

La richiesta dell'intervento deve essere debitamente motivata e documentata e l'ammontare del contributo sarà commisurato alla situazione complessiva del richiedente, il cui reddito sarà calcolato come indicato all'art. 17 (comma 1 punto a).

L'assistenza economica straordinaria può essere erogata per un massimo di una volta l'anno, fino ad un tetto massimo di 600,00 euro annui, rivalutabile dalla Giunta Comunale.

Le richieste d'intervento economico motivate dalla necessità di acquisire prestazioni o presidi sanitari non coperti (o coperti in misura parziale) dal Servizio Sanitario Nazionale sono di norma respinte. L'accoglimento delle richieste di cui sopra è possibile soltanto se vi sia stata l'utilizzazione preventiva di tutte le possibilità offerte dal Servizio Sanitario Nazionale. Sono altresì respinte le richieste di contributo per acquisto di farmaci diversi da quelli indicati al comma 2, per rimborso di spese sanitarie dovute ad interventi chirurgici specialisti e strumentali presso cliniche o centri privati, per rimborso di spese per analisi cliniche effettuate presso strutture o centri privati, fatti salvi i casi in cui la struttura pubblica non sia in grado o sia impossibilitata a garantire il servizio, fermo restando l'urgenza della prestazione.

L'intervento di sostegno economico viene erogato preferibilmente sotto forma di servizi (buoni pasto, buoni alimentari, pagamento bollette, esonero dal pagamento di servizi comunali, rateizzazione nel pagamento di servizi comunali e/o pubblici).

Art. 16 – Definizione di minimo vitale

Per "minimo vitale" s'intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non risultano disporre di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

Il Comune di Sernaglia della Battaglia assume, quale soglia di accesso, riferita ad un nucleo familiare composto da un solo individuo, rapportato alla scala d'equivalenza di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. n. 159/2013, l'ammontare corrispondente all'importo annuo del trattamento minimo (T.M.) di pensione I.N.P.S. previsto per i lavoratori dipendenti, riferito all'anno in corso.

Più precisamente si fa riferimento alla seguente scala di equivalenza:

<i>Numero dei componenti</i>	<i>Parametro</i>
1	T.M. x 1,00
2	T.M. x 1,57
3	T.M. x 2,04
4	T.M. x 2,46
5	T.M. x 2,85
N	T.M. X 2,85 + [(0,35X (n-5)]

Maggiorazioni applicate per presenza nel nucleo di: almeno 3 figli nel nucleo; minorenni o minori di 3 anni qualora entrambi i genitori, o l'unico genitore presente, abbiano svolto attività di lavoro o impresa per almeno 6 mesi nell'anno di riferimento dei redditi o, alternativamente, il nucleo sia composto esclusivamente dal genitore solo non lavoratore e da figli minorenni; almeno un soggetto per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo; almeno un soggetto in convivenza anagrafica che non faccia nucleo a sè

Ai soggetti che appartengono a nuclei familiari con reddito inferiore o uguale al minimo vitale, è riconosciuto pertanto il massimo beneficio economico applicabile, che può tradursi nell'accesso gratuito alla prestazione o nell'esenzione totale del pagamento delle tariffe, a seconda della tipologia degli interventi/servizi.

Ai fini della domanda di sostegno economico straordinario, nel calcolo della situazione economica si tiene conto di qualsiasi reddito esente IRPEF (rendite INAIL, pensioni di guerra, assegni di inabilità, indennità di accompagnamento, pensione sociale, ecc) e di ogni entrata a qualsiasi titolo percepita (compresi i contributi socio-assistenziali), facendo riferimento agli ultimi 12 mesi precedenti la data della presentazione della domanda del cittadino.

Ai fini della domanda di sostegno economico va comunque presentata una dichiarazione e attestazione ISEE. Qualora nell'anno corrente si siano verificate situazioni impreviste, che abbiano sensibilmente modificato la situazione reddituale, si considera la situazione effettiva dichiarata all'atto della domanda rapportandola ai parametri ISEE.

Le richieste di contributo economico e di integrazione al minimo vitale a valore retroattivo, rispetto alla data della domanda dell'interessato, non possono essere accolte.

-

Art. 16 bis Valutazione dei beni immobili e mobili

Sono esclusi dagli interventi di assistenza economica contemplati dal presente regolamento i soggetti, che pur in possesso di un reddito inferiore alla soglia di povertà ISEE presentino, tra l'altro, la seguente condizione:

- siano proprietari di beni immobili (salvo il caso dell'alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ed abitato dal nucleo stesso) e di beni mobili registrati che non siano strumenti di lavoro (salvo il caso dell'unica auto ad uso del nucleo familiare), esistenza di depositi bancari, titoli di Stato ed altre forme di risparmio obbligazionario ed azionario di importo che possa consentire il sostentamento del nucleo familiare.

Per una corretta valutazione della condizione di cui al precedente comma, il richiedente dovrà presentare, contestualmente all'istanza di intervento economico assistenziale, una dichiarazione sostitutiva e la documentazione relativa alla posizione reddituale e patrimoniale non solo dei beni posseduti in Italia ma anche all'estero.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive, previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili da soggetti pubblici italiani. Al di fuori di tali casi e dei casi in cui la produzione delle dichiarazioni sostitutive avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante, gli stati, le qualità personali e i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione italiana autenticata dall'autorità consolare italiana, che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

-

Art. 17 – Accesso agli interventi di carattere economico

La domanda per l'accesso agli interventi di carattere economico va presentata all'Ufficio Servizi Sociali, il quale fornisce ogni informazione sugli interventi di assistenza economica e raccoglie l'istanza del cittadino, che dovrà essere redatta su apposito modulo e corredata dalla seguente documentazione:

- a) attestazione I.S.E.E o in alternativa la relativa dichiarazione sostitutiva unica I.S.E.E di cui al D.P.C.M. 159/2013
- b) indicazione di tutti i soggetti civilmente obbligati agli alimenti come da art. 433 e seguenti del Codice Civile;
- c) documentazione relativa a spese significative effettuate o da effettuarsi, documentate da preventivo di spesa, cui dovrà fare seguito, a pena di recupero dell'indebito, la relativa fattura;
- d) documentazione relativa ad ogni entrata a qualsiasi titolo percepita (compresi i contributi socio-assistenziali) dal richiedente e dal suo nucleo familiare negli ultimi dodici mesi, qualora non risultante dall'attestazione I.S.E.E.
- e) la documentazione relativa alla posizione reddituale e patrimoniale non solo dei beni posseduti in Italia ma anche all'estero, così come previsto dal precedente art. 16 bis

Il responsabile del procedimento, acquisita la documentazione necessaria, cura l'istruttoria della pratica, redige una relazione di valutazione corredata dal progetto d'intervento e da una conseguente proposta. La proposta, corredata dalla domanda e dalla relativa documentazione viene quindi trasmessa alla Giunta Comunale, per l'assunzione del relativo provvedimento.

Al fine di razionalizzare la spesa sociale ed ottimizzare le risorse disponibili, i Servizi Sociali dovranno, in via prioritaria, verificare che il richiedente abbia espletato le procedure per usufruire delle misure di contrasto della povertà e di sostegno del reddito previste dallo Stato o dagli Enti pubblici e per ottenere le eventuali agevolazioni fiscali, per l'acquisto di servizi od il pagamento di beni, che siano previste dalla normativa vigente. A tal fine sarà cura dell'ufficio servizi sociali

fornire adeguata informazione ai possibili beneficiari affinché possano accedere a dette misure di sostegno. In ogni caso i contributi erogati dal Comune di Sernaglia della Battaglia non potranno sommarsi a quanto già ricevuto da altri soggetti pubblici per le medesime finalità.

Art. 18 – Decorrenza riscossione del beneficio economico

Entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, il Responsabile del Servizio competente, in base alle decisioni finali assunte dalla Giunta Comunale, adotta un provvedimento finale di ammissione, indicando l'ammontare dell'intervento o il rigetto motivato della domanda. Il provvedimento relativo alla decisione assunta è comunicato per iscritto agli interessati.

Qualora il responsabile del procedimento ritenga necessario acquisire, anche d'ufficio, documentazione utile a completare l'istruttoria della domanda, i termini indicati al comma 1, si ritengono sospesi fino alla completa integrazione documentale.

Qualora la documentazione richiesta non sia consegnata, fatti salvi giustificati motivi, entro 15 giorni dalla data della richiesta, questa è da ritenersi decaduta e di ciò verrà data comunicazione per iscritto agli interessati.

L'intervento di sostegno decorrerà dalla data della domanda. In nessun caso è consentita la retroattività.

Gli interventi sono comunque subordinati alle risorse messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

L'intervento assistenziale in denaro viene riscosso di norma dal firmatario della domanda. La delega per la riscossione dell'intervento socio-assistenziale a persona diversa dal firmatario della domanda è consentita solo in casi eccezionali per comprovata impossibilità a riscuotere.

L'eventuale ed accertata riduzione dello stato di bisogno del richiedente, che è tenuto a darne personalmente comunicazione all'Ufficio Servizi Sociali entro 20 giorni dal suo verificarsi, può comportare la sospensione della prestazione o la riduzione della stessa nell'entità e nel tempo.

I beneficiari di contributi erogati per particolari esigenze (pagamento utenze, spese mediche, ecc) sono tenuti a presentare idonea documentazione attestante l'impiego delle somme percepite. La mancata presentazione di tale documentazione, entro 15 giorni dalla riscossione in denaro del contributo, comporterà la restituzione della somma indebitamente ricevuta.

I beneficiari, le cui dichiarazioni risultino mendaci, oltre a incorrere nelle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti, sono tenuti all'immediata restituzione delle somme indebitamente percepite. Per un controllo più puntuale delle dichiarazioni rese dal richiedente, soprattutto in sede di determinazione dell'I.S.E.E, l'Amministrazione Comunale potrà avvalersi della collaborazione della Guardia di Finanza, con la quale potrà valutare la possibilità di stipulare apposita convenzione.

-

- CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 – Entrata in vigore e sanzioni

L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento può comportare, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative previste ai sensi di legge, la revoca o la riduzione del contributo concesso e/o l'eventuale inammissibilità ad ulteriori richieste di patrocinio.

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della delibera che lo approva e successiva pubblicazione per 15 giorni all'Albo pretorio come previsto dall'art. 87, ultimo comma, del vigente Statuto comunale.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento viene abrogata e sostituita ogni altra disposizione regolamentare con esso incompatibile precedentemente adottata in materia, e in particolare il regolamento per la concessione di benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 05.02.1992 e successive modifiche.

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA

__l__ sottoscritt__ _____ nat__ a
_____ il _____ residente in
_____ via _____ C.F.
_____ tel _____ nella sua qualità di Presidente e/o legale
rappresentante del _____
_____ (1) con sede
in _____ via _____ fa istanza per ottenere
la concessione di un contributo per il progetto sottoindicato:

Il sottoscritto dichiara che l'associazione da lui rappresentata:

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili a soci;
- che l'iniziativa/attività, per la quale chiede il contributo, non ha scopo di lucro;
- non fa parte dell'articolazione politica-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n°115 e dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n°659;
- si impegna ad utilizzare il contributo, che sarà eventualmente concesso, esclusivamente per l'attuazione del programma presentato;

Allega alla presente i seguenti documenti:

- dettagliata descrizione delle attività e /o programmi da realizzazione, con la relativa previsione di spesa;
- indicazione delle risorse finanziarie, ivi compresi gli eventuali introiti derivanti da vendita di biglietti, sponsor, contributi di altre associazioni ecc.;
- copia del bilancio consuntivo e relativa situazione finanziaria e patrimoniale;
- relazione dell'attività svolta nell'anno in corso.

Si impegna, altresì, a presentare, a dimostrazione delle somme impiegate, fatture o altre note spese in originale.

Lì _____

FIRMA

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI PATROCINIO

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI
SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA

__l__ sottoscritt__ _____ nat__ a
_____ il _____ residente in
_____ via _____ C.F.
_____ tel _____ nella sua qualità di Presidente e/o legale
rappresentante dell'Associazione _____
_____ con sede in
_____ via _____
recapito telefonico _____

STANZA

per ottenere la concessione del PATROCINIO per la manifestazione/attività sottindicata:

Il sottoscritto dichiara che:

- l'associazione da lui rappresentata non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili a soci;
- la manifestazione/attività, per la quale chiede il patrocinio, non ha scopo di lucro;
- l'associazione non fa parte dell'articolazione politica-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n°115 e dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n°659;

Chiede inoltre:

1. asporto e smaltimento gratuito dei rifiuti prodotti nel corso della manifestazione, fatta eccezione per i rifiuti di natura speciale;
2. uso gratuito dei seguenti materiali ed attrezzature di proprietà comunale: _____;
3. collaborazione del personale comunale e precisamente: _____
4. concessione dei seguenti premi di rappresentanza: _____;
5. uso gratuito di impianti e locali sede della manifestazione: _____;
6. contributo compensativo a copertura parziale/totale della tassa dovuta per occupazione dell'area pubblica di mq. _____ sita in Via _____ per il periodo dal _____ al _____.*

Allega alla presente:

- relazione descrittiva della manifestazione/attività;
- piano economico-finanziario della manifestazione/iniziativa, nel caso vengano chieste le agevolazioni di cui ai punti 2), 3) e 4);

Data _____

FIRMA

* in caso di occupazione di area pubblica l'associazione dovrà presentare specifica domanda di autorizzazione in bollo.

SOMMARIO

-	CAPO I.....	2
-	DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
-	Art.1 - Principi e finalità	2
-	CAPO II CONTRIBUTI VOLTI ALLA PROMOZIONE CIVILE, CULTURALE, SOCIALE, SPORTIVA E DI TEMPO LIBERO DELLA CITTADINANZA	2
-	Art. 2 - Soggetti ammessi.....	2
-	Art. 3 - Settori di intervento	2
-	Art. 4 - Tipo di contributo-e controllo da parte del Comune	3
-	Art. 5 - Contributi su progettualità.....	3
-	Art. 6 - Presentazione delle domande e procedura	4
-	Art. 7 - Rendicontazione	4
-	CAPO III PATROCINIO DELCOMUNE.....	5
-	Art. 8 - Finalità.....	5
-	Art. 9 - Domanda di patrocinio	5
-	Art. 10 - Istruttoria della domanda.....	5
-	Art. 11 - Agevolazioni aggiuntive.....	5
-	Art. 12 - Registro.....	6
-	CAPO IV- CONTRIBUTI ECONOMICI A CARATTERE SOCIO ASSISTENZIALE E DI SICUREZZA SOCIALE	7
-	Art. 13- Finalità	7
-	Art. 14 – Destinatari.....	7
-	Art. 15 – Individuazione degli interventi di carattere economico.....	8
-	Art. 16 – Definizione di minimo vitale	8
-	Art. 16 bis -Valutazione dei beni immobili e mobili	9
-	Art. 17 – Accesso agli interventi di carattere economico	10
-	Art. 18 – Decorrenza riscossione del beneficio economico	11
-	CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI.....	11
-	Art. 19 – Entrata in vigore e sanzioni.....	11
-	ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO	13
-	ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI PATROCINIO	14